



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 131 – 08 GIUGNO 2022

Riunione del giorno 01 giugno 2022

71.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **S.S. AFRAGOLA VOLLEYASD** in persona del legale rappresentante p t.
- **Sig. Giovanni Casillo** nella qualità di Presidente della **S.S. AFRAGOLA VOLLEY ASD**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Massimo Amato – Componente
- Avv. Andrea Varano – Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento 99/2021-22 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

Afragola Volley ASD: *in persona del legale rappresentante pro tempore, per avere la Afragola Volley ASD, in data 26 febbraio 2022, pubblicato sulla propria pagina facebook una locandina raffigurante i loghi ufficiali FIPAV e FIPAV Comitato Regionale Campania che pubblicizzava l'incontro Afragolese Volley – Virtus Partenopea del 27 febbraio 2022, valevole per il campionato OPEN femminile 2021-2022, campionato non indetto dalla FIPAV, né ad essa riferibile, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 9 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 2 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI;*

Sig. Giovanni Casillo: *nella qualità di Presidente della Afragola Volley ASD, ai sensi di quanto previsto dall'art. 75 Regol. Giurisd. FIPAV, per avere la Afragola Volley ASD, in data 26 febbraio 2022, pubblicato sulla propria pagina facebook una locandina raffigurante i loghi ufficiali FIPAV e FIPAV Comitato Regionale Campania che pubblicizzava l'incontro Afragolese Volley – Virtus Partenopea del 27 febbraio 2022, valevole per il campionato OPEN femminile 2021-2022, campionato non indetto dalla*



FIPAV, né ad essa riferibile, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI.

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 01 Giugno 2022 in videoconferenza dove risultavano collegati il rappresentante della Procura Federale Fipav, Avv. Mario Tobia, e l'Avv. Marina Ramelli in qualità di difensore degli incolpati unitamente al Sig. Giovanni Casillo. Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita in udienza la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relativa proposta di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Preso atto della memoria difensiva inoltrata dagli incolpati;
- Udito il difensore degli incolpati e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate;

OSSERVA

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto inviato in data 02.03.2022 alla Procura Federale Fipav del Giudice Sportivo Territoriale – FIPAV Comitato Regionale Campania, dove veniva denunciata la condotta antiregolamentare a carico del sodalizio Afragola Volley ASD, per aver, in data 26 febbraio 2022, pubblicato sulla propria pagina facebook una locandina raffigurante i loghi ufficiali FIPAV e FIPAV Comitato Regionale Campania che pubblicizzava l'incontro Afragolese Volley – Virtus Partenopea del 27 febbraio 2022, valevole per il campionato OPEN femminile 2021-2022, campionato non indetto dalla FIPAV, né ad essa riferibile.

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati, i quali, all'esito della comunicazione dell'atto di conclusione delle indagini, facevano pervenire in data 27.03.2022 una memoria a mezzo della quale chiarivano sostanzialmente l'accaduto, confermando di aver utilizzato nell'occasione i loghi ufficiali Fipav solo per un mero errore di distrazione riconducibile alla disattenzione del grafico che collabora con il



sodalizio per la promozione social degli eventi, il quale confermava le suddette circostanze tramite apposita dichiarazione allegata alla memoria. Deducevano, pertanto, gli incolpati, di non aver più utilizzato i suddetti loghi nelle pubblicazioni successive, come da documentazione che allegavano, con richiesta di archiviazione del procedimento ritenuto insussistente l'illecito contestato.

La Procura medesima, ritenendo comunque le difese degli incolpati non idonee a fornire una valida e documentata giustificazione in relazione alla condotta contestata e ritenendo, altresì, esaurita la fase istruttoria, deferiva gli incolpati medesimi innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dagli incolpati, ritiene che la condotta contestata sia meritevole di sanzione disciplinare nei limiti che qui di seguito si espongono.

Appare pacifico e non contestato, infatti, l'utilizzo improprio e non autorizzato, da parte degli odierni incolpati, in data 26 febbraio 2022, dei loghi ufficiali FIPAV e FIPAV Comitato Regionale Campania, in occasione della promozione dell'evento sportivo l'incontro Afragolese Volley – Virtus Partenopea del 27 febbraio 2022, valevole per il campionato OPEN femminile 2021-2022, campionato peraltro non indetto dalla FIPAV, né ad essa riferibile.

Pur non dubitando, questo Tribunale, come la vicenda che ci occupa sia in effetti riconducibile ad un mero errore commesso con negligenza da parte del collaboratore degli incolpati, questi ultimi non possono andare esenti dalle responsabilità ad essi contestate, trattandosi nella fattispecie, in senso oggettivo, di una condotta di particolare gravità, tenuto conto dell'utilizzo improprio e non autorizzato di loghi ufficiali nella esclusiva titolarità della Fipav, peraltro utilizzati per scopi promozionali di campionati non indetti né riconosciuti dalla Fipav medesima.

Irrilevanti in proposito appaiono le documentate deduzioni svolte in relazione al mancato utilizzo successivo dei predetti loghi e la loro parziale e/o diversa raffigurazione nella locandina promozionale oggetto di contestazione.

Ciò nonostante, il Tribunale ritiene che le suddette circostanze, pur non potendo giustificare una esclusione di responsabilità disciplinare, stante la sussistenza della



negligente condotta contestata, comportano l'applicazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste della Procura Federale, che viene determinata come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Sig. Giovanni Casillo, nella qualità di Presidente della Afragola Volley ASD, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno.

Delibera di infliggere a carico del sodalizio S.S. Afragola Volley ASD la sanzione della multa di Euro 100,00 (cento/00).

Roma, 08 giugno 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 08 giugno 2022